



ATTO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 47 del 22 Dicembre 2022

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 2022, di scioglimento del Consiglio Comunale e di contestuale nomina del dr. Salvatore Angieri quale commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente sino all'insediamento degli organi ordinari, ai sensi di Legge;

con i poteri del Consiglio Comunale

con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Stefano Gandellini

assume il seguente atto:

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massima dei singoli tributi;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione, di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, la delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef deve essere pubblicata sul portale del federalismo fiscale, nei modi previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014, entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

RICORDATO CHE a decorrere dall'anno di imposta 2022 è fatto obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

VISTO l'art. 1, comma 2 della legge del 30/12/2021 n. 234 in tema dei nuovi valori degli scaglioni di reddito;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27/05/2022 con la quale si approvano le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 ed il relativo regolamento;

VALUTATO che dall'applicazione delle succitate aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per reddito imponibile annuo fino a € 15.000,00, si ottiene un gettito stimato pari ad € 800.000,00, previsione calcolata sull'imponibile 2020 (ultimo disponibile), che copre il fabbisogno finanziario per garantire l'equilibrio di bilancio per l'anno 2023;

RITENUTO di confermare l'aliquota e la soglia di esenzione così come deliberata per l'anno 2022;
RICHIAMATA la deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con

la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: “E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

DECRETA

DI CONFERMARE per l'anno 2023, per i motivi in premessa indicati, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF nella misura vigente per l'esercizio finanziario 2022, secondo quanto previsto dall'art. 1 del regolamento, e quindi modulando la stessa in base alle aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale così come di seguito indicato:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,01%
15.001	28.000	0,15%
28.001	50.000	0,40%
50.001		0,80%

DI CONFERMARE, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento, una soglia di esenzione per i redditi non superiori a 15.000 Euro;

DI DARE ATTO altresì che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet, come disposto dall'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2014;



**CITTÀ DI
CORREGGIO**

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4 D.Lgs.267/2000, al fine di consentire la tempestiva pubblicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF 2023 e del regolamento.

**Il Commissario straordinario
Dott. Salvatore Angieri**

**Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Gandellini**